



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04714 DEL DEP. ASCARI
(res. n. 457 del 27 marzo 2025)**

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante ha formulato quesiti specifici in merito alla tragica vicenda che ha riguardato il giovane Gianmarco Pozzi, deceduto in circostanze misteriose il 9 agosto 2020 sull'isola di Ponza. In particolare, l'interrogante ha invocato l'attivazione dei poteri ispettivi per far luce su asserite gravi anomalie investigative che avrebbero caratterizzato l'indagine avviata dalla Procura presso il Tribunale di Cassino e conclusasi con una richiesta di archiviazione avverso la quale i familiari della vittima hanno proposto opposizione, tuttora pendente.

L'atto parlamentare si chiude, infine, con una richiesta volta a conoscere *“quali iniziative di carattere normative si intendano adottare per rafforzare la tutela dei diritti delle vittime e delle loro famiglie, assicurando trasparenza e tempestività nelle indagini su decessi avvenuti in circostanze sospette”*.

Ebbene, per fornire puntuale riscontro al primo quesito è stata prontamente investita la competente articolazione ministeriale che ha riferito di conoscere da tempo la vicenda e di aver già acquisito dettagliata relazione dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma e di aver da ultimo richiesto un aggiornamento per verificare le ragioni della mancata fissazione dell'udienza di trattazione della suddetta opposizione.

Pertanto, trattandosi di procedimento nell'ambito del quale è già stata formalizzata la richiesta di archiviazione, per ragioni di completezza si riporta di seguito il contenuto della suddetta relazione, risalente al 13 dicembre 2023, opportunamente epurato dei dati sensibili e delle informazioni superflue:

“[...] il procedimento è prossimo alla definizione, in data 2 novembre u.s., infatti, è stato depositato l'esito degli accertamenti relativi al DNA effettuati dal RIS di Roma sugli oggetti rinvenuti in sede autoptica all'interno degli slip (un fazzoletto con alcuni mozziconi di sigaretta).

In merito ai tempi di definizione del procedimento indicato in oggetto si deve rappresentare la circostanza che in seguito al deposito da parte degli avvocati dei familiari di G.P. di un verbale di indagini difensiva (verbale di SIT assunte dall'avvocato) in data 28 marzo u.s., lo scrivente ha dovuto procedere all'iscrizione di un nuovo fascicolo processuale per la diversa ipotesi di omicidio preterintenzionale. Le indagini di questo nuovo procedimento sono in fase di rapida definizione (termine previsto per il deposito della relazione dei RIS sulla carriola in sequestro il 15 dicembre 2023).

Tali procedimenti, sebbene si riferiscano a ipotesi di reato diverse (il procedimento 3099/2020 RG NR mod 44 è iscritto per il delitto p. e p. dagli art. 586 - 589, il procedimento 1121/2023 RG NR mod 44 è iscritto per il diverso delitto p. e p. dall'art 584 c.p.) devono necessariamente essere trattati congiuntamente al fine di favorire una lettura unitaria della complessiva attività di indagine effettuata.

Gli approfondimenti investigativi, è opportuno precisarlo, si sono resi necessari al fine di dare risposta alle molteplici istanze avanzate dalla difesa delle persone offese. [...]

Come già più volte rappresentato alla S.V. ill.ma, in seguito allo sviluppo delle indagini, sulla base degli atti tratti dall'originario procedimento iscritto a mod.44 iscritto per il delitto p. e p. dall'art. 589-586 c.p., è stato anche iscritto un procedimento a mod.21 (1832/2021 RG NR mod.21) per violazione della normativa

in materia di stupefacenti. Mi pregio di comunicare che tale procedimento è stato definito con la condanna di tutti gli imputati”.

A tale relazione ha fatto seguito, come accennato *supra*, un aggiornamento in merito alla mancata fissazione dell'udienza di trattazione dell'opposizione, e ciò considerato che la richiesta di archiviazione risale già al dicembre 2024. Ebbene, il Presidente del Tribunale di Cassino in proposito ha riferito che tale ritardo è dovuto ad un inevitabile rallentamento dell'attività di udienza, riconducibile alla scopertura dell'organico di magistratura che attualmente sta interessando il settore GIP/GUP dell'Ufficio.

Ciò detto, il tenore dei quesiti posti rende innanzitutto necessario chiarire che il riserbo che è stato mantenuto dall'Ufficio durante tutto il corso delle indagini era doveroso, stante la sussistenza del segreto investigativo sino alla chiusura delle indagini, come prescritto dall'art. 329 c.p.p., posto a garanzia del buon esito delle indagini in quanto funzionale ad assicurare la genuinità degli elementi di prova. La conoscenza dell'attività di indagine e dei risultati della stessa può, infatti, essere sfruttata da chiunque per influenzarne lo svolgimento e, dunque, incidere sul suo esito.

Per converso, dopo la presentazione della richiesta di archiviazione, decisione questa che spetta all'Autorità requirente una volta conclusa l'attività d'indagine e compiuto un vaglio sulla sufficienza degli elementi raccolti per formulare una prognosi di condanna, la documentazione relativa alle indagini espletate ben può essere visionata dalla persona offesa (e dunque, come nella specie, dai prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza del reato) ai fini dell'eventuale opposizione.

Ebbene, in base alle risultanze degli accertamenti svolti dal Dicastero le competenti autorità sembrano essersi mosse entro il perimetro della normativa vigente, conducendo le indagini nel massimo riserbo ed indirizzando le attività investigative in modo per nulla preconcelto, come dimostrato dal fatto che alcuni

approfondimenti siano stati compiuti proprio in risposta a precise sollecitazioni provenienti dalla difesa della famiglia della vittima, infine formulando richiesta di archiviazione.

Spetta ora al giudice per le indagini preliminari compiere le opportune valutazioni alla luce degli elementi raccolti dall'autorità inquirente, e ciò nell'esercizio di quella autonomia di giudizio che costituisce inderogabile garanzia di imparzialità ed indipendenza dell'Ordine giudiziario da ogni altro potere.

Resta inteso che laddove l'Amministrazione dovesse essere messa al corrente dell'adozione di provvedimenti inficiati da errori macroscopici o da negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, fretteolosità o limitata diligenza, il Ministro della giustizia non mancherà di attivare i propri poteri ispettivi ed adottare, all'esito, gli opportuni provvedimenti.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)